



N. 293/2014 Reg. Cam. Consiglio

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il Giudice Dott. BRUNO GIANGIACOMO,  
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza camerale del 13 maggio  
scorso;

O S S E R V A

Con sentenza del 15.1.2013, divenuta definitiva il 4 dicembre seg. il GIP presso questo Tribunale applicava a M. Y. per il reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/90 la pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed € 12.000 di multa e lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Il 2.3.2014 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna emetteva ordine di carcerazione nei riguardi di M. relativo a detta sentenza che, peraltro, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto in relazione ad altra sentenza emessa il 18.2.2009 dal Tribunale di Bologna in composizione collegiale, irr. il 9 dicembre seg.; l'ordine di carcerazione determinava la pena residua da scontare per entrambe le sentenze in anni 3, mesi 9, giorni 15 di reclusione ed € 12.300 di multa.

Il difensore di M. proponeva incidente di esecuzione, depositato l'11 aprile scorso, ai sensi degli artt. 666, 670 c.p.p. e 30, IV comma, L.87/1953.

Giova premettere che la sentenza del 15.1.2013 a carico di M. aveva ad oggetto un fatto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 per droga c.d. leggera (hashish e marijuana).

Il difensore del condannato rilevava che la sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 nella parte in cui aveva modificato l'art. 73 D.P.R. 309/1990 e segnatamente sostituito i commi 1 e 4 dell'art. 73, parificando

ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 14 a quelle di cui alle tabelle I e III e conseguentemente elevando le sanzioni per le prime della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000. Pertanto, questa decisione imponeva una revoca della sentenza emessa a carico di M. il 15.1.2013 ai sensi dell'art.30, comma IV, L.87/1953 in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza della Grande Camera del 17.9.2009, Scoppola contro Italia) e della giurisprudenza di legittimità delle SS.UU. che, rimettendo una questione di legittimità alla Corte Costituzionale, aveva originato la pronuncia del giudice delle leggi n.210 del 2013. Richiamava altresì il difensore la sentenza della Corte Costituzionale n.249 del 2010, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.61 n.11-*bis* c.p.; in tale situazione la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che il giudice dell'esecuzione dovesse dichiarare inesequibile quella porzione di pena aumentata per effetto dell'applicazione di detta aggravante.

Ciò posto quanto all'*an* della rivedibilità del giudicato della sentenza, il difensore chiedeva che la rideterminazione della pena a carico di M. fosse effettuata attraverso l'applicazione di un metodo aritmetico di tipo proporzionale rispetto alla pena applicata dal giudice della cognizione, metodo che consentisse di tenere fermo, da un lato, l'accordo delle parti ex art.444 c.p.p. sul quale era intervenuta la sentenza di patteggiamento e, dall'altro, il giudicato comunque formatosi sulla sentenza, così da preservarne almeno il trattamento sanzionatorio, seppure sotto un profilo proporzionale (a questo riguardo il difensore proponeva un conseguente calcolo aritmetico della pena da calcolare).

Il difensore di M. proponeva altresì, con istanza depositata il 22 aprile seg., la sospensione provvisoria dell'efficacia dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di M.; la richiesta veniva, però, superata dal provvedimento del P.M. che autonomamente provvedeva a sospendere l'esecuzione della pena detentiva in atto nei riguardi del condannato.

All'udienza del 13 maggio scorso il difensore insisteva nelle sue richieste; il P.M. si associava all'istanza del condannato con riferimento alla necessità di rivedere il giudicato rispetto ad una pena da espiare non più irrogabile in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014, mentre manifestava perplessità circa l'adozione di un criterio aritmetico per individuare la nuova pena da irrogare, non ritenendo che detto criterio soddisfacesse tutte le condizioni che concorrono a determinare la pena da infliggere.

Per valutare la questione in diritto che pone l'istanza del condannato occorre premettere che nel caso di specie la pena base da cui muoveva la sentenza a carico di M. era di anni 7, mesi 6 di reclusione ed € 27.000 di multa, diminuita di un terzo ex art.62 *bis* c.p. e di un ulteriore terzo ex art. 444 c.p.p.. Una pena base, quindi, che alla luce della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale è illegale, poichè questa pronuncia ripropone oggi l'art.73 D.P.R. 309/90 nella sua originaria vigenza, che vedeva per le droghe c.d. leggere applicarsi il IV comma di detta norma (quando evidentemente il fatto non fosse di lieve entità) con una previsione sanzionatoria da due a sei anni di reclusione e da € 5164 ad € 77.468; pertanto, la pena base indicata in sentenza è al di fuori della cornice edittale stabilita dalla norma che oggi rivive e, d'altra parte, solo una pena base di sei anni di reclusione potrebbe ricadere in entrambe le norme penali, perchè è quella pena che coincide con la minima prevista dalla norma dichiarata incostituzionale e con la massima stabilita dalla norma ora in vigore.

Detto questo, il tema giuridico che pone l'istanza è il rapporto tra portata del giudicato ed esecuzione di una pena rivelatasi, successivamente al giudicato stesso, illegittima. La questione ha trovato recentemente soluzione nella pronuncia delle SS.UU. della Cassazione del 24.10.2013/7.5.2014 n.18821, che scaturiva da un presupposto un pò diverso: una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (la nota sentenza della Grande Camera del 17.9.2009, Scoppola contro Italia) che aveva poi dato luogo alla declaratoria d'incostituzionalità di una norma su cui si fondava la sentenza penale che aveva irrogato la pena dell'ergastolo all'imputato, tanto che il tema posto all'attenzione delle SS.UU. era se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi

dettati dalla predetta sentenza della Corte EDU, potesse sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole.

La diversità rispetto all'attuale incidente di esecuzione è comunque relativa e ininfluenza perchè anche la sentenza delle SS.UU. si fonda in ogni caso su una pronuncia di incostituzionalità ed, infatti, affronta questo aspetto in contemporanea con quello della sentenza della Corte EDU, assimilando perfettamente le due situazioni.

Ebbene il giudice di legittimità afferma che entrambi gli interessi sottostanti all'intangibilità del giudicato ed all'esecuzione di una pena hanno un evidente rilievo costituzionale, ma la scelta che la pronuncia fa è netta: il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale deve ragionevolmente prevalere sull'intangibilità del giudicato, perchè *"la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (artt. 13, comma secondo, 25, comma secondo) e deve assolvere la funzione rieducativa imposta dall'art. 27, comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla declaratoria d'incostituzionalità della normativa nazionale di riferimento... Il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti fondamentali della persona"*.

La sentenza, quindi, rileva che lo stesso nostro ordinamento non ignora ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, tanto che in caso di *abolitio criminis* è prevista la revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.) e ne cessano la esecuzione e gli effetti penali (art. 2, comma secondo, c.p.); l'art. 30, comma quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce la cessazione dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale; l'art. 2, comma terzo, c.p. (inserito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 85) prevede che la pena detentiva inflitta con condanna irrevocabile deve essere convertita immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore prevede esclusivamente quest'ultima, regola

questa che deroga alla previsione di cui al successivo comma quarto dello stesso articolo, che individua nel giudicato il limite all'operatività della *lex mitior*. Una volta superata l'intangibilità del giudicato, la sentenza si premura d'individuare lo strumento processuale da attivare per consentire il ripristino di un trattamento sanzionatorio legale ed esso viene individuato nell'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 670 cod. proc. pen. che, pur sorto per comporre i rapporti con l'impugnazione tardiva e la restituzione nel termine, implica necessariamente, al di là del dato letterale, un ampliamento del suo ambito applicativo, essendo un mezzo che può far valere tutte le questioni relative non solo alla mancanza o alla non esecutività del titolo, ma anche quelle attinenti alla eseguibilità e concreta attuazione del medesimo *"Il genus delle doglianze da cui può essere investito il giudice degli incidenti ex art. 666 cod. proc. pen., in sostanza, è molto ampio ed investe tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo.*

*Il titolo esecutivo, infatti, può essere afflitto da diverse tipologie di vizi, rapportate ai tre momenti fondamentali della fase esecutiva: quello della "esecutività", che è il presupposto fondamentale del titolo esecutivo e che non prelude alla necessaria sua esecuzione, occorrendo ancora accertare la possibilità reale che esso possa essere eseguito; quello della "eseguibilità", che ne rappresenta, invece, il contenuto ed ha quindi, per così dire, una portata pratica; quello infine della "esecuzione", che da concreta attuazione al comando punitivo e che si concretizza una volta accertato che il provvedimento giurisdizionale è esecutivo ed eseguibile. I vizi che attengono all'esecutività del titolo si traducono in vizi che colpiscono il titolo medesimo, che finisce per essere inefficace ab origine; quelli che attengono al contenuto colpiscono in maniera diretta il titolo esecutivo, che deve essere sostituito, pertanto, con un provvedimento dotato del requisito della eseguibilità; i vizi che incidono sull'attuazione del titolo riguardano la sua esecuzione, che in tanto potrà avere regolare corso in quanto siano garantite le legittime modalità di attuazione.*

*Ne consegue che qualsiasi doglianza concernente il titolo esecutivo va proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, la cui competenza ha natura funzionale".*

La sentenza afferma, quindi, che questione relativa alla non eseguibilità del giudicato di condanna nella parte concernente la specie e l'entità della sanzione irrogata, perché colpita da sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale, non può essere risolta facendo leva sulla norma processuale di cui all'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato), che prende espressamente in considerazione i fenomeni della depenalizzazione e della incostituzionalità di una determinata fattispecie penale, oggetto della pronuncia irrevocabile, e incide direttamente su questa, cancellandola radicalmente o limitatamente alla parte corrispondente con l'adozione dei provvedimenti conseguenti; quella norma, però, non lascia spazio anche ad un'interpretazione che legittimi un intervento selettivo del giudice dell'esecuzione sul giudicato formale nella sola parte relativa all'aspetto sanzionatorio ad esso interno e riferibile al titolo di reato non attinto da perdita di efficacia. È, allora, sull'art. 30 della legge n. 87 del 1953 che deve farsi leva, laddove ai commi terzo e quarto rispettivamente si prevede che *“Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”* e che *“Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali”*. Prosegue la sentenza che *“Il riferimento generico alla <norma dichiarata incostituzionale> evoca qualsiasi tipologia di norma penale - comprese quindi quelle che incidono sul quantum sanzionatorio - e non incontra il limite che, invece, contraddistingue la portata applicativa dell'art. 673 cod. proc. pen., circoscritta alla sola <norma incriminatrice> in senso stretto, costitutiva cioè di un autonomo titolo di reato. Ne consegue che non è estraneo alla ratio del richiamato art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953 l'impedire che anche una sanzione penale, per quanto inflitta con una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta sulla base di una norma dichiarata successivamente incostituzionale: la conformità a legge della pena, e in particolare di quella che incide sulla libertà personale, deve essere costantemente garantita dal momento*

*della sua irrogazione a quello della sua esecuzione (Sez. 1, n. 26899 del 25/05/2012, Harizi, Rv. 253084; Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012, Teteh, Rv. 253338; Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011, dep. 13/01/2012, Hauohu, Rv. 252062; in tema di ineseguibilità della porzione di pena riferibile a circostanza aggravante incostituzionale). È il caso di sottolineare che non può condividersi la tesi, sostenuta da Sez. 1, n. 27640 del 19/01/2012, Hamrouni, secondo cui l'art. 30, comma quarto, della legge n. 87 del 1953 deve ritenersi, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 673 cod. proc. pen., implicitamente abrogato, in quanto la relativa disciplina sarebbe stata integralmente assorbita in quella della norma codicistica. Tale conclusione, oltre ad essere contrastata da quanto enunciato dalla sentenza n.210 del 2013 della Corte costituzionale, che avalla implicitamente la perdurante operatività nell'ordinamento giuridico della norma in questione, mal si concilia col rilievo che non può esservi abrogazione implicita di una disposizione sostanziale ad ampio spettro, qual è il comma quarto del richiamato art. 30, ad opera di una norma processuale (art. 673 cod. proc. pen.) orientata a disciplinare, in sede esecutiva, la sola ipotesi dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità della norma incriminatrice. Né appare dirimente l'argomento in forza del quale la cessazione - prevista dall'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953 - non solo dell'esecuzione ma di "tutti gli effetti penali" della sentenza irrevocabile di condanna implicherebbe, secondo Sez. 1, Hamrouni, <il radicale presupposto dell'abolitio criminis>, vale a dire la restrizione dell'operatività della corrispondente previsione alle sole norme incriminatrici. È agevole obiettare che il riferimento volutamente generico, contenuto nel richiamato art. 30, quarto comma, è certamente comprensivo di queste ultime norme (il che spiega il riferimento alla cessazione anche di tutti gli effetti penali), ma nulla induce a ritenere che sia circoscritto soltanto alle medesime".*

L'effetto che viene prodotto in sede esecutiva non è quindi la revoca (parziale) della sentenza di condanna, ma la non eseguibilità della pena inflitta che va sostituita con quella convenzionalmente e costituzionalmente legittima ed in questi termini è il dispositivo della sentenza che, oltre all'annullamento dell'ordinanza impugnata (che aveva respinto l'incidente di esecuzione volto a sostituire la pena irrogata), disponeva

la sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta con la sentenza) con quella della reclusione di anni trenta.

Lo sviluppo logico-argomentativo della pronuncia delle SS.UU., come volutamente riportata anche con parti testuali, risulta dirimente rispetto ad ogni questione sulla rivedibilità del giudicato in ordine all'incidente di esecuzione in questione, peraltro, non posto in dubbio nemmeno dal P.M., il quale non solo ha concluso in udienza negli stessi termini, ma ha revocato, prima ancora dell'udienza, l'ordine di carcerazione che in parte era stato emesso anche in relazione alla pena inflitta con la sentenza per la quale si chiede la rideterminazione della pena.

Peraltro, non va dimenticato che in relazione a istanze analoghe di condannati, già si sono pronunciati alcuni giudici di merito in funzione di giudice dell'esecuzione da un paio di mesi a questa parte: i GIP dei tribunali di Rovigo, Palermo, Pisa, Trento rispettivamente il 28 marzo, il 2 aprile, il 15 aprile, il 18 aprile, da ultimo, il 21 maggio scorso anche il GIP di questo Tribunale (persona fisica diversa dallo scrivente) nonché il Tribunale di Milano in composizione monocratica il 3 aprile; si tratta di un'elencazione che può tralasciare altre decisioni non note, ma in ogni caso tutte le predette decisioni si sono determinate per la rivedibilità del giudicato e, come può facilmente rilevarsi, si tratta di pronunciamenti intervenuti in epoca temporalmente antecedente al deposito della motivazione della suddetta sentenza delle SS.UU. (effettuato il 7 maggio scorso).

Ciò posto in termini affermativi circa la rivedibilità del giudicato, si può passare al secondo aspetto che pone conseguentemente tale affermazione e cioè in che termini la pena deve essere rivista; a tale riguardo deve evidenziarsi che i giudici di merito più sopra indicati si sono determinati in modo diverso, chi adottando un criterio puramente aritmetico-proporzionalistico, come quello invocato in questa sede dal difensore del condannato, chi un criterio che si riappropria, come un giudice di merito in una nuova fase di cognizione, di tutto il potere discrezionale nell'irrogazione della pena, anche relativo al regime di valenza delle aggravanti, naturalmente di esso dando conto ai sensi dell'art.133 c.p..



Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento per il quale il nuovo calcolo della pena deve essere effettuato adottando un criterio puramente aritmetico-proporzionalistico rispetto alla pena irrogata in sede di giudizio di merito. Questo perchè così si preservano i canoni valutativi adottati in sede di condanna sotto tutti i profili, con riferimento sia ai criteri di cui all'art. 133 c.p. sia ad eventuali aumenti e diminuzioni di pena per l'effetto di circostanze; si preserva in tal modo per quanto possibile il giudicato, sacrificandolo solo laddove esso entra in evidente contrasto con l'impossibilità di applicazione di una pena non più rispondente a quella oggi prevista nel nostro ordinamento, contrasto che le SS.UU. hanno risolto facendo sì recedere l'intangibilità del giudicato, ma solo dove tale contrasto determini una situazione insostenibile per l'ordinamento e ciò non è dato rilevare quando si può operare una rideterminazione della pena in conformità alla statuizione del giudice della cognizione. Non va dimenticato a tal proposito che una possibilità di rideterminazione della pena è già consentita nel nostro ordinamento nel solo caso di cui all'art. 671 c.p.p. e questo perchè in quella fattispecie vi è un difetto valutativo in fase di cognizione della possibilità di applicazione della continuazione che deve in qualche modo trovare poi sfogo nella sede esecutiva; ma laddove si può conservare la valutazione del giudice di cognizione in assenza di un'espressa previsione di legge di segno contrario, il giudice dell'esecuzione non deve poter sovrapporre nuovi criteri valutativi a quelli del giudice della cognizione

Nella caso di specie, poi, va tenuto conto che la pena è stata determinata a seguito di un accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., nell'ambito della quale il giudice ha solo operato una verifica limitata ad un giudizio di congruità della pena e di corretta configurazione del reato rispetto al fatto e delle circostanze; la sovrapposizione di una diversa determinazione rispetto al giudizio di cognizione avrebbe anche l'effetto di travolgere un accordo basato su specifici presupposti come voluto dalle parti e ritenuto adeguato e legittimo dal giudice.

Deve però dirsi che in ogni caso la sentenza, sia essa di condanna o di applicazione pena, presenta, una volta emessa, una sua oggettività con riferimento alla pena irrogata o applicata, che si colloca in un punto preciso della cornice edittale minima e

massima prevista dalla legge; la conseguenza è che è quindi possibile, una volta modificata quella cornice edittale per reviviscenza di una legge anteriore più mite conseguente ad una declaratoria di incostituzionalità, una rideterminazione della pena che si rapporti all'interno del nuovo trattamento sanzionatorio, collocandosi nella stessa posizione che occupava in precedenza attraverso un criterio aritmetico-proporzionalistico rivalutato nell'ambito dei nuovi parametri edittali. Tale rideterminazione deve estendersi, in caso di concorrenza di circostanze, anche processuali, alla stessa entità frazionaria degli aumenti e delle diminuzioni già operati in sede di cognizione.

Questa impostazione ha, inoltre, un autorevole avallo in una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità (sez. VI 20.3/2.4.2014 n.376) che, in sede di cognizione relativa ad un caso analogo a quello trattato in questa sede, ha ritenuto che la rivisitazione della pena, cui può procedere lo stesso giudice di legittimità, deve avvenire riapplicando *"senza alcun apprezzamento di fatto e senza margini di discrezionalità valutativa indici referenziali della pena già determinati, come visto, in tutte le loro componenti dal giudice del merito"*, condizione questa che consente di operare un calcolo, a questo punto solo matematico, anche dal giudice di legittimità. Ne è conseguito un calcolo della pena base definito sugli indici del giudice di merito con un incremento della pena in misura di un coefficiente additivo, l'aumento per le circostanze aggravanti, quello per la continuazione in misura sempre proporzionale, quindi la diminuzione per il rito.

Se questo tipo di calcolo è stato possibile in sede di giudizio di cognizione, laddove era possibile restituire al giudice di merito gli atti per rideterminare la pena ed invece il giudice di legittimità si è avvalso di un diverso criterio che escludeva la possibilità di una piena rideterminazione della pena, a maggior ragione tutto questo si deve poter realizzare all'interno di una situazione, quale quella dell'incidente di esecuzione, dove vi è un giudicato che cristallizza la statuizione adottata laddove non intaccata.

Nella fattispecie l'operazione si presenta tutto sommato semplice perché si tratta di sentenza relativa ad un solo reato con l'applicazione di una sola attenuante, che riduce la pena di un terzo, per poi essere ridotta di un ulteriore terzo per il rito.

Venendo quindi al calcolo della pena da determinare, va tenuto conto che i limiti edittali della disciplina applicata e dichiarata incostituzionale erano da sei a venti anni di reclusione e da € 26.000,00 ad € 260.000 di multa, con una forbice di quattordici anni ed € 234.000,00.

La pena base, da cui muoveva la pena applicata a M., pari ad anni 7 e mesi 6 di reclusione si colloca, nell'ambito della forbice indicata, con un aumento dell'10,7% della pena minima, secondo la proporzione, per la quale anni uno e mesi sei (l'entità dell'aumento operato sul minimo) : anni quattordici = x : 100; quanto alla multa, pari ad € 27.000 si pone con un aumento dello 0,42% del minimo della pena, secondo la proporzione, per la quale € 1.000 (l'entità dell'aumento operato sul minimo) : € 234.000,00 = x : 100.

Operati analoghi aumenti sulla pena oggi prevista per lo stesso reato: da due a sei anni di reclusione e da € 5.164 ad euro 77.468, si deve operare la stessa proporzione avendo riguardo alle forbici tra pene minime e massime della legge oggi da applicare ed alle percentuali più sopra rilevate; si ottiene allora la seguente proporzione traducendo in giorni il calcolo della pena detentiva: 10,7:100=x :1460 (giorni corrispondenti a 4 anni di reclusione) si perviene a giorni 156,2 (pari a mesi 5 e giorni 6), cioè a complessivi anni due, mesi cinque e giorni 6 di reclusione; quanto alla multa la proporzione è la seguente 0,42: 100=x : 72304 (differenza tra pena massima e minima della legge oggi in vigore), che corrisponde ad € 303,67, che sommati € 5.164 determina la pena base pecuniaria da cui muovere in € 5467.

Operate quindi le due riduzioni suddette nella stessa misura effettuata in sede di cognizione, si perviene con la concessione delle attenuanti generiche ad anni uno, mesi sette, giorni quindici di reclusione ed € 3644 di multa, diminuita di un ulteriore terzo per il rito si perviene alla pena di anni 1, giorni 18 di reclusione ed € 2429 di multa, pena finale che deve essere applicata a M. in sostituzione di quella già inflitta con la sentenza del 15.1.2013 di questo giudice. In conseguenza della pena applicata deve altresì essere revocata la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, così come deve essere revocata la condanna di M. al

pagamento delle spese processuali; restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza perchè non pregiudicate dal mutamento del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

visti gli artt. 666, 670 c.p.p. e 30, commi III e IV l. 87 del 1953;

sostituisce la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 12.000 di multa applicata a M. Y. con sentenza del 15.1.2013, divenuta irrevocabile il 4 dicembre seg., del GIP del Tribunale di Bologna con la pena di anni 1, giorni 18 di reclusione ed € 2429 di multa.

Revoca la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la condanna di M. Y. al pagamento delle spese processuali

Conferma nel resto la predetta sentenza.

Bologna 27.5.2014

IL GIUDICE

**Dott. BRUNO GIANGIACOMO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL